



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**DIREZIONE GENERALE**

Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni  
scolastiche di ogni ordine e grado  
del Veneto

e p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali  
del Veneto

OGGETTO: formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza – schema analitico

Vista la complessità del quadro normativo riferito alla formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza sul lavoro ed i livelli di responsabilità che esso attribuisce al Dirigente Scolastico, nella sua veste di datore di lavoro, si ritiene opportuno proporre alle SS.LL. uno **schema analitico** degli obblighi formativi e d'aggiornamento per tutte le figure della sicurezza, nonché dei lavoratori della scuola e degli studenti, quando equiparati a lavoratori.

Tale schema è organizzato in forma di tabella, accompagnata da note di commento delle voci meritevoli di approfondimento, ed è volto ad agevolare l'organizzazione della formazione e dell'aggiornamento, senza poter essere, proprio per la sua forma grafica, esaustivo degli aspetti contenutistici e metodologici, nonché delle varie casistiche particolari, per cui si rimanda ad una lettura approfondita della normativa citata.

Per ulteriori chiarimenti sui contenuti proposti, le SS.LL. possono rivolgersi al Referente per le tematiche della salute e sicurezza sul lavoro presso questo Ufficio Scolastico Regionale, prof. Alberto Cesco-Frare.

**Allegato**

Schema analitico

Il Dirigente dell'Ufficio 2  
Francesca Altinier  
Documento firmato digitalmente

Il referente regionale  
(Alberto Cesco-Frare)

e-mail: [direzione-veneto@istruzione.it](mailto:direzione-veneto@istruzione.it) C.F. 80015150271 - Pec: [drve@postacert.istruzione.it](mailto:drve@postacert.istruzione.it)  
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD  
Codice IPA: m\_pi - Codice AOO: AOODRVE  
Tel. 041/2723180



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**

Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

**Formazione nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro**  
**Schema analitico** (contenuti aggiornati alla normativa vigente al 9/10/2018)

Tipo di formazione	Rif. normativi e contenuti	Durata/validità	Sog. erogatori	Formatori	Altre informazioni
Formazione generale lavoratori + studenti equiparati + preposti	D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 1, lettera a + Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011	Almeno 4 ore, validità illimitata	Non precisati (generalmente il DS) (1)	In possesso dei requisiti del D.I. 6/3/2013	Aule max 35 persone, si e-learning, attestati conformi all'Accordo Stato-Regioni ex art. 37 del 21/12/2011
Formazione specifica lavoratori + studenti equiparati + preposti	D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 1, lettera b e comma 3 + e Accordo Stato-Regioni ex art. 37 del 21/12/2011	Almeno 8 ore (rischio medio) (2), richiesto aggiornamento periodico	Non precisati (generalmente il DS) (1)	In possesso dei requisiti del D.I. 6/3/2013	Aule max 35 persone, no e-learning, attestati conformi all'Accordo Stato-Regioni ex art. 37 del 21/12/2011
Aggiornamento formazione specifica lavoratori + preposti (esclusi studenti equiparati)	D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 6 + Accordo Stato-Regioni ex art. 37 del 21/12/2011 + Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016	Almeno 6 ore ogni 5 anni (anche distribuite nel quinquennio)	Non precisati (generalmente il DS) (1)	In possesso dei requisiti del D.I. 6/3/2013	Aule max 35 persone (3 ore nel quinquennio), si convegni/seminari (3 ore nel quinquennio) (3), si e-learning, attestati conformi all'Accordo Stato-Regioni ex art. 37 del 21/12/2011
Formazione particolare preposti (4)	D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 7 + Accordo Stato-Regioni ex art. 37 del 21/12/2011	Almeno 8 ore, richiesto aggiornamento periodico	Non precisati (generalmente il DS) (1)	In possesso dei requisiti del D.I. 6/3/2013	Aule max 35 persone, si e-learning solo punti da 1 a 5, attestati conformi all'Accordo Stato-Regioni ex art. 37 del 21/12/2011
Aggiornamento formazione particolare preposti (4)	D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 7 + Accordo Stato-Regioni ex art. 37 del 21/12/2011 + Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016	Almeno 6 ore ogni 5 anni (anche distribuite nel quinquennio)	Non precisati (generalmente il DS) (1)	In possesso dei requisiti del D.I. 6/3/2013	Aule max 35 persone (3 ore nel quinquennio), si convegni/seminari (3 ore nel quinquennio) (3), si e-learning, attestati conformi all'Accordo Stato-Regioni ex art. 37 del 21/12/2011



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**

Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

Tipo di formazione	Rif. normativi e contenuti	Durata/validità	Sog. erogatori	Formatori	Altre informazioni
Formazione particolare dirigenti (5)	D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 7 + Accordo Stato-Regioni ex art. 37 del 21/12/2011	Almeno 16 ore, richiesto aggiornamento periodico	Non precisati (6)	In possesso dei requisiti del D.I. 6/3/2013	Aule max 35 persone, si e-learning, attestati conformi all'Accordo Stato-Regioni ex art. 37 del 21/12/2011
Aggiornamento formazione particolare dirigenti (5)	D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 7 + Accordo Stato-Regioni ex art. 37 del 21/12/2011 + Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016	Almeno 6 ore ogni 5 anni (anche distribuite nel quinquennio)	Non precisati (6)	In possesso dei requisiti del D.I. 6/3/2013	Aule max 35 persone (3 ore nel quinquennio), si convegni/seminari (3 ore nel quinquennio) (3), si e-learning, attestati conformi all'Accordo Stato-Regioni ex art. 37 del 21/12/2011
Formazione base DDSS Responsabili SPP (7)	D.Lgs. 81/2008, art. 34 + Accordo Stato-Regioni ex art. 34 del 21/12/2011 + Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016	Almeno 32 ore (rischio medio), richiesto aggiornamento periodico	Soggetti vari, tra cui le Istituzioni scolastiche, ma solo se accreditate come Enti di formazione presso la Regione	In possesso dei requisiti del D.I. 6/3/2013	Aule max 35 persone, si e-learning solo moduli 1 e 2
Aggiornamento DDSS Responsabili SPP (7)		Almeno 10 ore (rischio medio) ogni 5 anni (anche distribuite nel quinquennio)		In possesso dei requisiti del D.I. 6/3/2013	Aule max 35 persone (10 ore nel quinquennio), si convegni/seminari (10 ore nel quinquennio) (3), si e-learning, attestati conformi all'Accordo Stato-Regioni ex art. 34 del 21/12/2011



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**

Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

Tipo di formazione	Rif. normativi e contenuti	Durata/validità	Sog. erogatori	Formatori	Altre informazioni
Formazione base Responsabili SPP	D.Lgs. 81/2008, art. 32 + Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016	100 ore + tempi per le verifiche finali, richiesto aggiornamento periodico del modulo B	Soggetti vari, tra cui le Istituzioni scolastiche, ma solo nei confronti del personale scolastico (8)	In possesso dei requisiti del D.I. 6/3/2013	Aule max 35 persone, si e- learning solo modulo A
Aggiornamento formazione Responsabili SPP		Almeno 40 ore ogni 5 anni (anche distribuite nel quinquennio)		In possesso dei requisiti del D.I. 6/3/2013	Aule max 35 persone (20 ore nel quinquennio), si convegni/seminari (20 ore nel quinquennio) (3), si e- learning, attestati conformi all'Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016
Formazione base Addetti SPP		76 ore + tempi per le verifiche finali, richiesto agg.to periodico del mod. B	Soggetti vari, tra cui le Istituzioni scolastiche, ma solo nei confronti del personale scolastico (8)	In possesso dei requisiti del D.I. 6/3/2013	Aule max 35 persone, si e- learning solo modulo A
Aggiornamento formazione Addetti SPP		Almeno 20 ore ogni 5 anni (anche distribuite nel quinquennio)			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**

Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

Tipo di formazione	Rif. normativi e contenuti	Durata/validità	Sog. erogatori	Formatori	Altre informazioni
Formazione base RLS (9)	D.Lgs. 81/2008, art. 37, commi 10, 11, 12, 13 + Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016	Almeno 32 ore (di cui 12 ore sui rischi specifici del comparto Scuola), richiesto aggiornamento periodico	Non precisati	In possesso dei requisiti del D.I. 6/3/2013	Aule max 35 persone, no e-learning (fatte salve diverse indicazioni del CCNL)
Aggiornamento RLS (9)		Almeno 8 ore all'anno	Non precisati	In possesso dei requisiti del D.I. 6/3/2013	Aule max 35 persone, si convegni/seminari (fatte salve diverse indicazioni del CCNL) (3)
Formazione base incaricati PS	D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 9 + D.M.S. 388/2003 + Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016	12 ore (aziende tipo B) (10), richiesto aggiornamento periodico	Non precisati	In possesso di laurea in Medicina (coadiuvati solo per la parte pratica da personale infermieristico) (11)	Aule max 35 persone, no e-learning, parte pratica obbligatoria (manichino)
Aggiornamento incaricati PS		4 ore ogni 3 anni (10) (esercizio del ruolo sospeso se superati i 3 anni senza aggiornamento)		In possesso di laurea in Medicina o personale infermieristico	Aule max 35 persone, no e-learning, parte pratica obbligatoria (manichino)
Formazione base incaricati antincendio	D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 9 + D.M.I. 10/3/1998 + Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 (12)	4 ore (rischio basso) (13), richiesto aggiornamento periodico	Non precisati	Non precisati (14)	Aule max 35 persone, no e-learning, parte pratica obbligatoria (estintori e idranti/naspi)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**

Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

Tipo di formazione	Rif. normativi e contenuti	Durata/validità	Sog. erogatori	Formatori	Altre informazioni
Formazione base incaricati antincendio	D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 9 + D.M.I. 10/3/1998 + Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 (12)	8 ore (rischio medio) (13), richiesto aggiornamento periodico 16 ore (rischio alto) (13), richiesto aggiornamento periodico	Non precisati	Non precisati (14)	Aule max 35 persone, no e-learning, parte pratica obbligatoria (estintori e idranti/naspi)
Aggiornamento incaricati antincendio (15)	D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 9 + Nota Dipartimento VVF n. 5987 del 23/2/2011 + Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016	2 ore (rischio basso) (13), periodicità non definita 5 ore (rischio medio) (13), periodicità non definita 8 ore (rischio alto) (13), periodicità non definita	Non precisati	Non precisati (14)	Aule max 35 persone, no e-learning, parte pratica obbligatoria (estintori e idranti/naspi)
Formazione base formatori (se privi dei requisiti didattici) (16)	D.I. 6/3/2013	Almeno 24 ore, richiesto aggiornamento periodico	Soggetti di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 32, comma 4 e Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 (18)	In possesso dei requisiti del D.I. 6/3/2013	Aule max 35 persone (valore non definito, ma assunto per analogia), si convegni/seminari (16 ore nel triennio) (3)
Aggiornamento formatori (17)		Alternativamente, aggiornamento di almeno 24 ore ogni 3 anni e almeno 24 ore di docenza ogni 3 anni			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**

Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

**Formazione nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro**  
**Schema analitico – Note**

**Titoli delle colonne**

- a) Tipo di formazione – Per “formazione base” si intende la formazione iniziale necessaria a ricoprire un certo ruolo; la partecipazione a corsi o interventi d’aggiornamento non ha alcun valore legale in assenza della “formazione base” e quindi è sempre successiva a quest’ultima
- b) Riferimenti normativi e contenuti – I riferimenti normativi stabiliscono l’obbligatorietà della formazione e dell’aggiornamento e, nella maggior parte dei casi, definiscono gli argomenti da trattare o indirizzano alla loro determinazione (a cura del Soggetto erogatore, vedi)
- c) Durata/validità – Per “durata” si intende il numero minimo di ore del corso o dell’intervento (aumentabile a discrezione del Soggetto erogatore, vedi); con il termine “validità” si intende quella dell’attestato ricevuto al termine del corso o dell’intervento; salvo il caso unico della formazione generale (validità illimitata), in tutte le altre situazioni di formazione base e aggiornamento la validità è sempre temporanea ed è quindi richiesto l’aggiornamento periodico, seppur con cadenze molto diversificate
- d) Soggetti erogatori – Per “soggetto erogatore” si intende il soggetto responsabile del corso o dell’aggiornamento, che ne firma i relativi attestati finali; l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 utilizza il termine “soggetto organizzatore del corso”, mentre, con analogo significato, l’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 utilizza il termine “soggetto formatore”
- e) Formatori – Per “formatore” si intende la persona che svolge la docenza o la codocenza all’interno del corso o dell’aggiornamento; nella maggior parte dei tipi di corso o aggiornamento, il “formatore” deve soddisfare almeno un requisito del D.l. 6/3/2013; la seguente tabella esemplifica (in modo non esaustivo) alcune situazioni in cui il docente del corso o dell’aggiornamento ha i requisiti del “formatore” (in tutti i casi il docente deve possedere l’abilitazione all’insegnamento):

Destinatari >>	Lavoratori		Preposti	Dirigenti	Studenti equiparati	
	Generale	Specifica	Particolare	Particolare	Generale	Specifica
RSPP (almeno 6 mesi di incarico)	si	si	si	si	si	si
ASPP (almeno 1 anno di incarico)	si	si	si	si	si	si
Insegnanti	si	coerenza tra argomento trattato e laurea	coerenza tra argomento trattato e laurea	coerenza tra argomento trattato e laurea	si	coerenza tra argomento trattato e laurea

nei casi in cui sia possibile effettuare una parte dell’aggiornamento in convegni o seminari (vedi nota più avanti), i relatori non debbono necessariamente possedere i requisiti del “formatore”; nei casi in cui sia possibile effettuare la formazione e/o l’aggiornamento in modalità e-learning, i “mentor/tutor di contenuto” (vedi Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, allegato II, punto C) debbono necessariamente possedere i requisiti del “formatore” (vedi D.l. 6/3/2013)

- f) Altre informazioni – In questa colonna vengono riassunte in estrema sintesi le principali indicazioni organizzative e metodologico/contenutistiche dettate dalla normativa di cui alla colonna “Riferimenti normativi e contenuti”



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**DIREZIONE GENERALE**

Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

**Note nel testo della tabella**

- 1) Trattandosi di personale scolastico e studenti (quando equiparati a lavoratori), generalmente la loro formazione e aggiornamento vengono organizzati e realizzati all'interno della scuola e il DS, nella sua veste di datore di lavoro dell'Istituzione scolastica, ricopre la veste di "soggetto erogatore"; ciò accade sebbene nulla vieti di esternalizzare la formazione e/o l'aggiornamento, attribuendone l'organizzazione e la realizzazione ad altro soggetto (anche se l'obbligo di formare e aggiornare il personale e gli studenti, quando equiparati a lavoratori, rimane totalmente in capo al DS)
- 2) La durata minima di 8 ore per la formazione specifica del personale scolastico e degli studenti (quando equiparati a lavoratori) discende dai seguenti riferimenti normativi: "La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" (D.Lgs. 81722008, art. 37, comma 2), "Formazione specifica - Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007): 4 ore per i settori della classe di rischio basso, 8 ore per i settori della classe di rischio medio, 12 ore per i settori della classe di rischio alto (Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, punto 4), "Istruzione: rischio medio" (Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, Allegato 2)
- 3) La distinzione fatta dalla normativa tra "corso d'aggiornamento" e "convegno/seminario" si sostanzia in questo: il corso richiede un numero massimo di partecipanti non superiore alle 35 persone e la tenuta, da parte del soggetto erogatore, del registro di presenza dei partecipanti (vedi Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, punto 9); gli stessi vincoli non si applicano ai convegni o seminari, purché trattino materie o contenuti coerenti con il profilo o il ruolo dei destinatari
- 4) E' appena il caso di ricordare che la formazione particolare dei preposti si somma a quella dei lavoratori e non la sostituisce; stessa cosa vale per l'aggiornamento di tale formazione, sebbene sia dato al "responsabile del progetto formativo" (vedi Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, punto 2) la facoltà di realizzare momenti d'aggiornamento congiunti per lavoratori e preposti
- 5) E' appena il caso di ricordare che la formazione particolare dei dirigenti sostituisce quella dei lavoratori e non si somma ad essa; stessa cosa vale per l'aggiornamento di tale formazione, sebbene sia dato al "responsabile del progetto formativo" (vedi Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, punto 2) la facoltà di realizzare momenti d'aggiornamento congiunti per lavoratori e dirigenti
- 6) Trattandosi di personale scolastico, vale quanto scritto nella nota 1; tuttavia, dato il numero limitato dei destinatari di questa formazione e del relativo aggiornamento periodico, è abbastanza comune che il DS si appoggi ad un altro soggetto (ad esempio alla locale Rete di scuole per la sicurezza) per l'organizzazione e la realizzazione del corso e dell'aggiornamento
- 7) Si tratta di casi assai poco frequenti ed in ogni caso il DS può autonominarsi Responsabile SPP solo se l'Istituzione scolastica che dirige ha non più di 200 dipendenti (studenti esclusi)
- 8) La facoltà delle Istituzioni scolastiche di erogare corsi di formazione o d'aggiornamento per figure di Responsabile e Addetto SPP è data dall'Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 (precedentemente alla sua entrata in vigore era data, con qualche limitazione nella tipologia di istituto, dall'Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006), con la limitazione di rivolgere il corso al solo personale scolastico; va precisato tuttavia che la persona formata risponde dell'utilizzo del modulo B del corso, ora valido per tutti i settori produttivi, tranne che per Agricoltura-Pesca, Cave-Costruzioni, Sanità residenziale e Chimico-Petrochimico, settori che richiedono la frequenza di un modulo di specializzazione; è il caso di ricordare che, essendo la formazione dei Responsabili e Addetti SPP un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata, tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (vedi Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, punto 10)





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**DIREZIONE GENERALE**

Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

- 9) L'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che "la Contrattazione Collettiva Nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori" (come è il caso della totalità degli istituti scolastici); l'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che "la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori"; si precisa che fino al completamento della formazione e al superamento della prevista verifica finale, l'RLS non può esercitare il suo ruolo, così come in assenza o carenza d'aggiornamento, non può esercitare la propria funzione fino al completamento delle ore d'aggiornamento (Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, allegato A, punto 10)
- 10) La durata del corso base (12 ore) e dell'aggiornamento (4 ore) è la stessa per tutti i tipi di scuola e non dipende dal numero di persone presenti nella sede scolastica
- 11) L'art. 3, comma 2, del D.M.S. 388/2003 afferma che "la formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il Sistema di Emergenza del Servizio Sanitario Nazionale; nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato"; ciò chiarisce che, ai fini della validità del corso, non è sufficiente che il medico firmi gli attestati
- 12) Nell'ottobre del 2001 il MIUR ha stipulato una convenzione con il Ministero dell'Interno (Direzione Generale della Protezione civile e dei Servizi antincendi), in base alla quale i corsi antincendio potevano essere realizzati in una modalità particolare: un'autoformazione propedeutica su CD multimediale (cui si faceva convenzionalmente corrispondere un impegno orario per i corsisti di 8 ore) e un corso in presenza di altre 8 ore (realizzato da funzionari dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio). Inoltre, in base alla convenzione, il personale scolastico che, successivamente al corso, superava l'esame di idoneità tecnica, riceveva un attestato valido per scuole classificate a "rischio d'incendio elevato" (nonostante avesse partecipato a solo 8 ore in presenza, contro le 16 richieste per tale livello di rischio). Va precisato che tale convenzione non è più attiva e non può dunque essere utilizzata per la formazione degli incaricati antincendio scolastici. Inoltre il CD multimediale previsto dalla convenzione stessa risulta ormai obsoleto, sia sotto il profilo contenutistico (facendo riferimento alla normativa in vigore nel 2001 e dunque al D.Lgs. 626/1994), sia sotto il profilo tecnico (non essendo facilmente apribile dai più recenti sistemi operativi). Per questi motivi se ne sconsiglia l'impiego anche come mero materiale didattico utilizzabile nei corsi antincendio
- 13) La durata del corso base e dell'aggiornamento è diversificata in base alla classificazione della sede scolastica in relazione al numero delle presenze contemporanee al suo interno, nelle condizioni delle normali attività didattiche; rischio "basso" fino alle 100 presenze contemporanee, rischio "medio" fino alle 1.000 presenze contemporanee, rischio "alto" sopra le 1.000 presenze contemporanee; per le sedi scolastiche sopra le 300 presenze contemporanee, inoltre, l'incaricato antincendio, oltre a completare il corso base deve ottenere l'idoneità tecnica alla mansione, sostenendo un esame teorico-pratico presso il locale Comando provinciale dei Vigili del fuoco; se la sede scolastica, in virtù di un aumento dell'utenza, passa ad un livello di rischio superiore, tutti gli incaricati operanti in quella sede devono rifare il corso base relativo al nuovo livello di rischio e, se del caso, sostenere l'esame finale per acquisire la nuova idoneità tecnica alla mansione; se l'Istituzione scolastica è suddivisa in diverse sedi (caso tipico degli Istituti Comprensivi), con diversi livelli di presenze contemporanee nelle varie sedi ed è usuale spostare periodicamente il personale da una sede ad un'altra, è bene che gli incaricati antincendio frequentino il corso relativo al livello di rischio della sede dove si concentrano le maggiori presenze contemporanee, onde evitare che gli stessi si trovino poi in difetto di formazione e/o aggiornamento rispetto alla sede in cui operano
- 14) Nonostante l'attuale normativa non precisi i requisiti che debbono possedere i formatori dei corsi e degli aggiornamenti sull'antincendio, si suggeriscono come ragionevoli (anche in alternativa) il possesso di idoneità tecnica antincendio per il rischio alto, l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 o la rispondenza ad almeno uno dei requisiti di cui al D.I. 6/3/2013



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**DIREZIONE GENERALE**

Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

- 15) Pur essendo ancora in vigore il D.M.I. 10/3/1998, che parla di “esercitazioni periodiche effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento” (Allegato VII, punto 7.4) e non di veri e propri corsi d'aggiornamento, i Comandi dei Vigili del fuoco considerano valida la nota del Dipartimento VVF n. 5987 del 23/2/2011, che regola la durata e i contenuti dei corsi d'aggiornamento per i tre livelli di rischio, ma non la loro periodicità (per analogia con il Primo Soccorso, si potrebbe applicare una periodicità triennale)
- 16) Si tratta di un corso che sostituisce l'abilitazione all'insegnamento o il conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un master in Comunicazione (o altre esperienze citate nel decreto) e che ha lo scopo di fornire al formatore le capacità didattiche richieste dal D.I. 6/3/2013
- 17) Per i Responsabili e gli Addetti SPP, la partecipazione a corsi d'aggiornamento è valida anche come aggiornamento per formatori, e viceversa (vedi Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016, punto 9)
- 18) Si tratta di soggetti vari, tra cui le Istituzioni scolastiche, ma solo nei confronti del personale scolastico